



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: urp@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Protezione Civile
E-mail: ufficio.protezionecivile@provincia.cuneo.it
Via M. D'Azeglio 8 – 12100 Cuneo
Tel. 0171 445229 / 0171 640830
Tel. / Fax H24 0171 65641

Provincia di Cuneo



Prot.N.0016979 12/03/2019
F. 2019 09.11/000011-04
Tit. 09.11 Partenza

Ai Comuni
della Provincia di Cuneo

Alla Provincia di Cuneo
Settore Viabilità
c.a.: Dirigenti di settore
c.a.: Capi reparto

E, p.c.:

Spett.le Regione Piemonte – Settore
protezione civile e AIB

Spett.le Prefettura – UTG di Cuneo

Spett.le Comando Prov.le Vigili del Fuoco

Spett.le Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo

OGGETTO: Dichiarazione stato massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 13 marzo 2019.

Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di competenza la Determinazione dirigenziale n. 742 del 12 marzo 2019 della Regione Piemonte relativa all'oggetto unitamente alla nota prot. n. 12277 del 12 marzo 2019 del Settore regionale Protezione Civile e AIB.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe GIAMELLO)



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)

protciv@regione.piemonte.it

Data 12/3/2019

Protocollo 12277/A 1818 B

Classificazione 13.10.10

Alle Prefetture, alle Province, alla Città
Metropolitana :

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Vercelli
VCO

A tutti i Comuni del Piemonte
per il tramite delle Province

Al Dipartimento nazionale protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

- Ufficio rischi naturali e antropici
- COAU

Al Comando Regione
Carabinieri Forestali del Piemonte

Al Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Direzione regionale del Piemonte

Al Corpo Volontari AIB del Piemonte

Al Centro funzionale Arpa Piemonte

ANAS Area Compartimentale Piemonte
anas.piemonte@postacert.stradeanas.it

Rete Ferroviaria Italiana
rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it

E p.c.

All'assessore regionale alla Protezione
Civile

Al Direttore della Direzione OO.PP,
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, trasporti e Logistica

Al Settore Foreste
della Regione Piemonte

Al Settore Biodiversità e
Aree naturali della Regione Piemonte

Al Coordinamento
Volontariato Protezione civile

Oggetto: Trasmissione determinazione *Dichiarazione Stato massima pericolosità incendi boschivi* su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 13.03.2019

Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di Vs. competenza (art. 6 L. 353/2000) la Determinazione dirigenziale n 742 del 12.03.2019 relativa alla *Dichiarazione dello Stato di massima pericolosità incendi boschivi* su tutto il territorio regionale del Piemonte **a partire dal 13.03.2019**.

Si pregano tutti le Istituzioni e le associazioni in indirizzo di darne la massima diffusione possibile, secondo le proprie competenze territoriali.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Settore
Protezione civile e Sistema AIB
Ing. Sandra BELTRAMO



Il funzionario referente
Dott. ssa Cristina Ricaldone

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti Incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 742

DEL: 12/13/2019

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1818B

Legislatura: 10

Anno: 2019

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: BELTRAMO SANDRA

Oggetto

Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 13.03.2019. Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e l'art. 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 15/2018, la quale, all'art. 4 commi 3,4,5,6, prevede che:

3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.

4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.

5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.

6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7."



Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 e sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, ed è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Considerato che l'art. 13 comma 2 della Lr. 15/2018 prevede che:

"Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000."

Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

LA DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno **13 marzo 2019**, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione della Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

L'art.10 comma 7 della Legge regionale n. 15/2018, prevede che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;*
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;*
- c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."*

L'art. 13 della Legge regionale n. 15/2018 prevede che:

"1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00."




2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

Il funzionario

Dott.ssa Cristina RICALDONE



La Dirigente del Settore
Protezione civile e Sistema antincendi boschivi
Ing. Sandra BELTRAMO

